

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **45**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA S. MARIA N. 5. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 04/05/2014 – 03/05/2020.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore 10.30 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio
Zanari Eleonora
Rabozzi Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
3	--

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. N° 45 DEL 26.07.2014

OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA S. MARIA N. 5. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 04/05/2014 – 03/05/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Barengo è proprietario di un immobile ubicato in Via S. Maria n° 5 e censito al fg.17 Mapp. 210 cat. C/3 per una superficie di circa 40 mq.
- che l'immobile in questione è stato concesso in uso dal 17.01.1963 per l'installazione di una centrale telefonica automatica;

RICORDATO che

- con deliberazione di C.C. n° 13 del 07.04.1995 era stato approvato il contratto di affitto dei locali da adibire ad uso centrale telefonica,
- in data 12.06.1995, è stato sottoscritto il predetto contratto con la Telecom Italia Spa- con sede in Torino per il periodo 04.05.1995/03.05.2004 e che ai sensi dell'art. 28 della L. 392 del 27.07.1978 il contratto si rinnovava tacitamente di sei anni in sei anni se non sopravveniva disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 mesi prima della scadenza;

PRECISATO che con deliberazione di G.C. n° 25 del 06.04.2009 l'Amministrazione aveva deciso di dare formale disdetta al contratto al fine di modificare le condizioni economiche in esso contenuto, ma che l'Amministrazione successiva eletta in occasione delle consultazioni di giugno 2009 aveva manifestato l'intenzione di riprendere in uso porzione dell'immobile per destinarlo a sede ufficiale della Protezione Civile Comunale, pertanto è stato mantenuto in vigore il contratto sottoscritto in data 12.06.1995;

DATO ATTO che i locali in questione sono stati ridimensionati a seguito dei lavori di risanamento conservativo finalizzati alla riqualificazione dell'attuale sede attrezzature Telecom ed ubicazione sede della Protezione Civile Comunale;

VISTO che si è addivenuto alla predisposizione di una nuova bozza di contratto per la concessione in locazione dei locali in questione, così come risultano dopo i lavori di restauro, per il periodo di sei anni + sei di rinnovo garantito con decorrenza dal 04/05/2014 e ad un canone annuo complessivo di € 1.200,00;

DATO ATTO che Telecom garantirà il pagamento di un importo una-tantum pari ad € 1.700,00 a copertura del periodo transitorio 04/05/2010 – 03.05.2014 e ad integrazione del canone già versato;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

PRECISATO che il presente atto verrà trasmesso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza;

VISTO l'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 ed acquisiti sulla deliberazione che si intende adottare i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di concedere in locazione a Telecom Italia Spa i locali di proprietà comunale ubicati in Via S. Maria n° 5 e censiti al fg.17 Mapp. 210 cat. C/3 per una superficie di circa 40 mq.
2. Di approvare l'allegata bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il contratto di locazione dei locali di cui al punto 1) avrà la durata di anni sei + sei di rinnovo garantito a decorrere dal 04/05/2014 e per un canone annuo complessivo di € 1.200,00;
4. Di dare atto che Telecom Italia Spa riconoscerà al Comune di Barengo un importo unatantum pari ad € 1.700,00 a copertura del pregresso periodo transitorio pregresso e precisamente dal 04/05/2010 al 03/05/2014;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 per gli adempimenti di competenza.
6. Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico affinché provveda alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione in rappresentanza del Comune di Barengo.

Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

Il **COMUNE di BARENGO (NO)**, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 39 28015 Barengo (NO), Codice Fiscale 80000370033, in persona del Geom. Marco Chiera, in qualità di responsabile del servizio tecnico comunale , munito dei necessari poteri giusto Decreto del Sindaco di Barengo n. 9/2014 del 03.06.2014, di seguito indicato come “ **Locatrice** “

E

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, no. 2, C.F. Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, in persona del Dr. MARCO MAROCCO, nato a Torino, il 21/12/1960, munito dei necessari poteri, di seguito “**Telecom**” o la “**Conduttrice**”

Congiuntamente di seguito definite le “**Parti**”

Premesso che

La Locatrice è proprietaria dell’immobile sito in **BARENGO (NO) in VIA S. MARIA n. 5**, di seguito definito l’**Immobile**:

- tra le Parti è intercorrente un contratto di locazione per l’Immobile sopra citato, scaduto il 03/05/2010, giusta disdetta formulata dalla Locatrice, a mezzo raccomandata A.R. – prot. n. 1496 del 30/04/2009, con efficacia alla predetta data;
- nel periodo di vacanza contrattuale, il canone è stato regolarmente versato;
- la Conduttrice ha proposto alla Locatrice, che ha accettato, la stipula di un nuovo contratto di locazione per un ulteriore periodo successivo alla data di scadenza di cui alla precedente premessa, a condizione che venga restituita al Comune di BARENGO (NO), in relazione ad esigenze istituzionali, la superficie approssimativa di Mq. 30;
- le Parti sono addivenute, pertanto, alla stipula del presente contratto di locazione (di seguito per brevità il “Contratto”), avente il medesimo oggetto di quello che, come evidenziato in premessa, è venuto a scadere alla data del 03 Maggio 2010.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Locatrice, in qualità di proprietaria, concede in locazione alla Condittrice, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna, una porzione dell'Immobile sito in **BARENGO (NO) – VIA S. MARIA, 5**, composta da una superficie di circa **Mq. 40**, meglio identificata e contornata in rosso nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega al presente Contratto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale. L'immobile è iscritto al **N.C.E.U.** del Comune di **Barengo (NO)** al **Mappale 210** del **Foglio 17** – Categoria **C/3**. La Locatrice conferma che sull'unità immobiliare di cui trattasi non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la completa disponibilità; in ogni caso si impegna a sollevare la Condittrice da ogni evizione e pretesa che dovessero essere avanzate da terzi.

Art. 3 - Durata della locazione

La durata del presente Contratto è pattuita in anni **6 (sei)**, con decorrenza dal **04/05/2014** (la "Data di Decorrenza") e scadenza al **03/05/2020** (la "Data di Scadenza"). Alla Data di Scadenza, il presente Contratto si **rinnoverà** per un ulteriore periodo aggiuntivo di **anni 6 (sei)**, a meno che la Condittrice comunichi la propria volontà di disdire il presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Locatrice con preavviso di almeno 12 mesi prima della Data di Scadenza.

La Locatrice rinuncia fin d'ora ad esercitare, per sé e i suoi aventi causa, la facoltà di diniego del primo rinnovo del presente Contratto per i motivi di cui all'Art. 29 della L. 392/78.

È fatta salva, per la Condittrice, la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato del presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi alla Locatrice a mezzo raccomandata A.R.

Art. 4 - Destinazione dei locali

L'immobile concesso in locazione, sarà utilizzato a uso industriale impegnandosi, la Condittrice, con il presente Contratto, a non attribuire all'immobile locato destinazioni differenti senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

La Locatrice dichiara che l'immobile è pienamente conforme, oltre che per l'uso al quale lo stesso è adibito, a tutte le leggi e regolamenti vigenti alla data di consegna dello stesso.

Le parti dichiarano reciprocamente che data la specificità di destinazione d'uso, la presente locazione non è assoggettata alla redazione e consegna dell'attestazione di prestazione energetica, posto altresì che l'unità immobiliare locata è priva di impianto di riscaldamento e che le temperature interne sono gestite esclusivamente dalla Conduttrice nell'ambito dei propri processi industriali di funzionamento delle macchine ed attrezzature di proprietà della conduttrice, restando a carico della stessa ogni adempimento e verifica ai fini impiantistici ed antincendio secondo quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Art. 5 - Canone di locazione

Il canone annuo di locazione è pattuito in € **1.200,00** (euro milleduecento/00) da corrispondersi, alla Locatrice, **in un'unica rata anticipata**, con data di valuta fissa al quinto giorno lavorativo del mese di decorrenza di ciascuna annualità.

Viene inoltre pattuito l'importo una-Tantum di € **1.700,00** (euro millesettecento/00) da corrispondersi alla Locatrice, in concomitanza del versamento della prima rata di pagamento, a copertura del periodo contrattualmente non regolamentato dal 04/05/2010 al 03/05/2014.

Il pagamento del canone, dovrà avvenire tramite bonifico sul conto corrente identificato dalle coordinate bancarie nel seguito specificate

IT 16 Z 0623010110000046944220.

Paese	Ceck Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente
IT	16	Z	06230	10110	46944220

intrattenuto dalla Locatrice presso la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – 365 Filiale di Novara

A partire dall'inizio del secondo anno di locazione, e per ciascun anno successivo, **su specifica richiesta da parte della Locatrice mediante raccomandata A.R.**, il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, in automatico, in ragione del **75%** della variazione dell'indice **ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata nell'anno precedente.

Art. 6 - Manutenzione

Il Conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria

dovranno essere eseguiti a cura e spese della Locatrice. Qualora la Locatrice non provveda ad effettuare riparazioni urgenti, la Conduttrice potrà eseguirle direttamente, ovvero per il tramite di soggetti terzi da essa Conduttrice incaricate, e la Locatrice sarà tenuta a rimborsare le spese relative dietro presentazione di idonea documentazione, anche con diritto per la Conduttrice di compensare il proprio credito sulle successive rate del canone di locazione. L'esecuzione sull'Immobile di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità e, comunque, di lavori importanti e improrogabili, necessari per conservare la destinazione dell'immobile medesimo, o per scongiurare ulteriori danni che ne possano compromettere l'efficienza in relazione all'uso al quale lo stesso è adibito, non comporta la possibilità per la Locatrice di aumentare il canone pattuito.

Nel caso di adeguamenti richiesti a seguito di sopravvenute disposizioni di legge, ove la Locatrice, interpellata dalla Conduttrice a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento della lettera medesima dichiara di non voler eseguire tali lavori di adeguamento, ovvero nello stesso termine la Locatrice medesima non fornisca risposta alcuna all'interpello, la Conduttrice potrà sostituirsi alla Locatrice nell'esecuzione dei lavori di legge, con diritto all'indennità di cui all'art. 1592, primo comma, del Codice Civile. Analogamente, si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge o per contratto, con diritto alla Conduttrice di rimborso delle spese ove detti lavori siano eseguiti da quest'ultima.

Art. 7 – Obblighi in tema di Salute, Sicurezza e Ambiente

La Locatrice dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento dell'edificio e degli impianti alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio dei locali oggetto della locazione, manlevando la Conduttrice da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.

La Locatrice si impegna a fornire prontamente, su richiesta della Conduttrice, la documentazione necessaria attestante l'ottemperanza delle norme di legge vigente in materia di certificazione degli aspetti ambientali e di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non risolutivo, la documentazione

per la valutazione rischi dovuti a fulmini, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI, emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, emissioni elettromagnetiche, scarichi idrici, presenza di amianto, emergenze ambientali e procedure correlate in essere, eventuali rischi specifici e/o particolari.

Art. 8 – Comunicazione sulla presenza di Materiali contenenti Amianto.

La Condittrice, come ogni Datore di Lavoro in base all'art. 28 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) deve valutare ogni potenziale rischio cui possano essere esposti i propri lavoratori, dunque anche con riferimento alla eventuale presenza di manufatti e impianti costituiti con materiali contenenti amianto (MCA) sia in matrice compatta sia in matrice friabile. In particolare l'art. 248 del menzionato T.U. impone l'obbligo al datore di lavoro di individuare, prima di eseguire lavori di manutenzione o demolizione, eventuali materiali a potenziale contenuto di amianto anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Per tutto quanto sopra esposto, la Locatrice segnala, con comunicazione allegata al presente contratto, l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto nei locali in oggetto e nei relativi impianti, al fine di ottemperare ai disposti legislativi richiamati.

In assenza di detta comunicazione, la Condittrice effettuerà direttamente le verifiche visive e analitiche per determinare la presenza o meno di MCA, compensando le spese sostenute con i canoni in scadenza, anche in deroga ad eventuali diverse previsioni contrattuali sulla non compensabilità dei fitti.

Art. 9 - Modifiche, addizioni e migliorie

La Locatrice prende atto che l'Immobile sarà utilizzato dalla Condittrice per l'installazione di impianti, apparati e strutture di telecomunicazione e radiotelevisivi (e ad essi riconducibili) del Gruppo Telecom Italia S.p.A.

Durante tutta la durata del rapporto contrattuale la Condittrice potrà procedere a modifiche, addizioni e migliorie sull'immobile condotto in locazione o su parte di esso.

Se necessario la Condittrice è espressamente autorizzata ad eseguire, a propria cura e spese tutte quelle opere edili ed impiantistiche di trasformazione, miglioramento, modifica ed addizione che la stessa, a suo insindacabile giudizio, riterrà utili per l'adattamento dell'Immobile ad esigenze di organizzazione e dislocazione della propria attività, anche in relazione ad

una diversa distribuzione degli spazi attrezzati, che intervenissero in corso di Contratto. La Condittrice potrà pertanto, per tutta la durata della locazione, fatto salvo l'ottenimento dei necessari permessi, eseguire sull'unità immobiliare interessata lavori di adattamento, civili e tecnologici, posare e mantenere nel sottosuolo o all'esterno dell'area circostante l'edificio di cui fa parte l'immobile condotto in locazione, cavi, attrezzature e quanto altro necessario per il funzionamento delle apparecchiature e per il miglior godimento in genere delle porzioni medesime. Alla Condittrice è consentita, all'esterno dell'edificio, a propria cura e spese, l'installazione di targhe o tabelle inerenti l'attività esercitata, previo espletamento delle necessarie pratiche amministrative richieste.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni e/o permessi di legge eventualmente necessari all'esecuzione di tutti i lavori summenzionati. Qualora fosse però indispensabile, la Locatrice si impegna a richiedere in via diretta le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

Resta inteso che, al termine della locazione e alla riconsegna dell'Immobile, la Condittrice provvederà alla rimozione degli impianti di Telecomunicazioni e infrastrutture correlate.

Art. 10 - Cessione del contratto, sublocazione, comodato

La Locatrice attribuisce alla Condittrice la facoltà di cedere il Contratto a società controllate/collegate del Gruppo Telecom Italia, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, previa notifica da formularsi mediante lettera raccomandata A.R.

È data inoltre facoltà alla Condittrice, previa comunicazione scritta alla Locatrice, di sublocare o di concedere in comodato a terzi, anche diversi dalle suddette società, in tutto o in parte l'Immobile locato.

Art. 11 - Prelazione per la conclusione di una nuova locazione

La Locatrice riconosce alla Condittrice, alla scadenza del presente Contratto, il diritto di prelazione a concludere un nuovo contratto di locazione relativamente all'Immobile.

La Locatrice comunicherà alla Condittrice la propria intenzione di locare l'Immobile mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del presente contratto.

L'avviso dovrà contenere il canone, gli altri termini e condizioni della locazione oltre all'invito ad esercitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione andrà esercitato mediante accettazione pienamente conforme alla proposta di locazione da inviarsi, a cura della Condittrice, con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della stessa dell'avviso spedito dalla Locatrice.

In caso di esercizio della prelazione il contratto di locazione dell'Immobile andrà perfezionato entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Locatrice della lettera con cui la Condittrice ha esercitato il diritto di prelazione.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi locali.

Art. 13 - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti anche esecutivi del presente contratto la Condittrice elegge domicilio in Piazza Affari, 2 - 20123 Milano e la Locatrice in Via Vittorio Emanuele n. 39 a Barengo (NO) cap. 28010.

Art. 14 - Prova scritta

Qualunque modifica al presente Contratto può avere effetto ed essere provata solo se concordata tra le Parti ed apportata mediante atto scritto.

Art. 15 - Decreto Legislativo 196/03

I dati personali forniti dalla Condittrice sono tutelati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni recanti disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati unicamente per l'integrale esecuzione del presente Contratto.

Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto di dati/documenti relativi all'altra Parte, a trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto decreto. Qualora tale obbligo sia violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti dell'altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere le comunicazioni richieste dalla legge, incluse quelle alle competenti autorità pubbliche.

Art. 16 - Spese di Contratto

Il presente Contratto è soggetto a registrazione e sconta l'imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente. La registrazione sarà effettuata dalla Condittrice e le relative spese di bollo e di registrazione del presente Contratto saranno sostenute in parti uguali dalla Locatrice e dalla Condittrice.

Art. 17 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di NOVARA.

Art. 18 - Disposizioni Finali

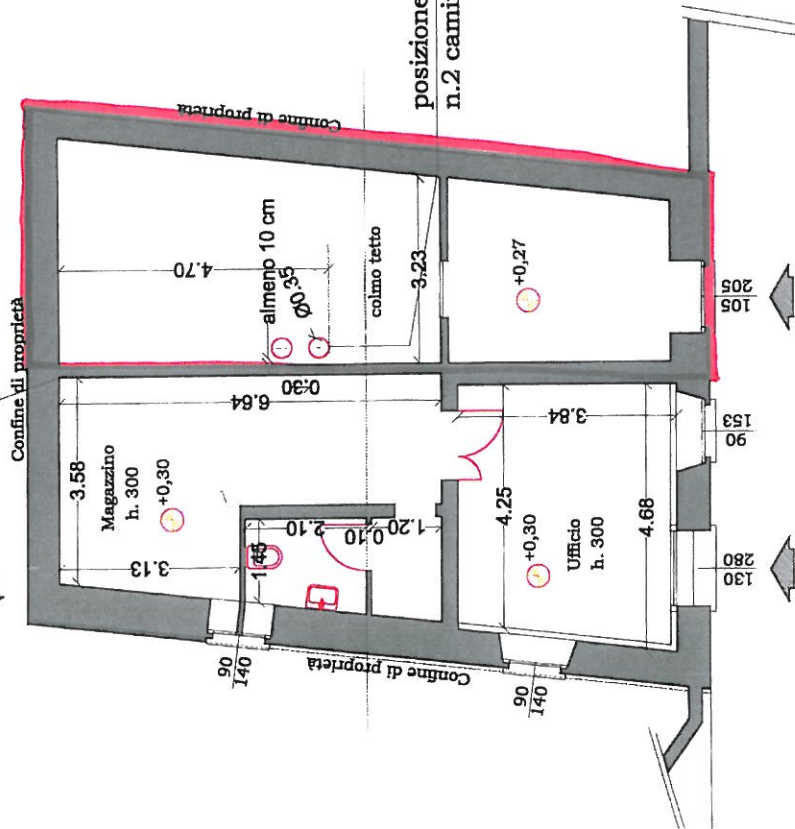
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rimanda al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia. Qualora nuove leggi o decisioni della Corte Costituzionale apportassero modifiche alle leggi vigenti, il presente Contratto si adeguerà senz'altro alle nuove norme ed alle dette decisioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

BARENGO (NO) – li __ / __ / ____

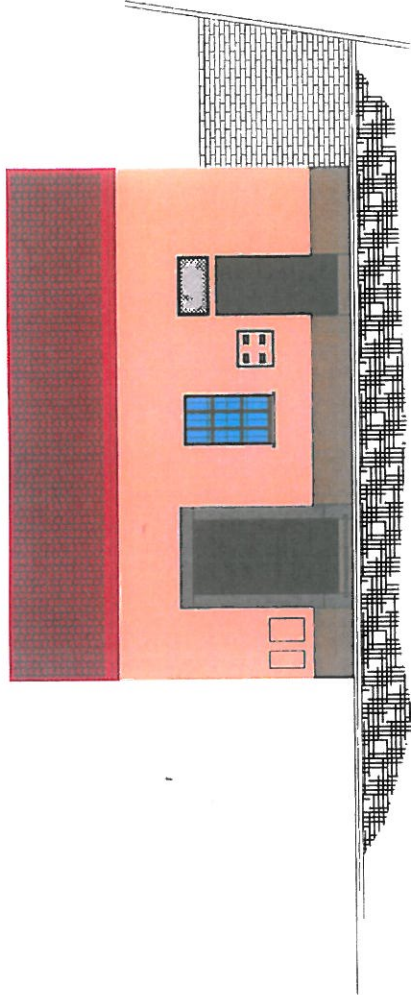
LA LOCATRICE

LA CONDUTTRICE

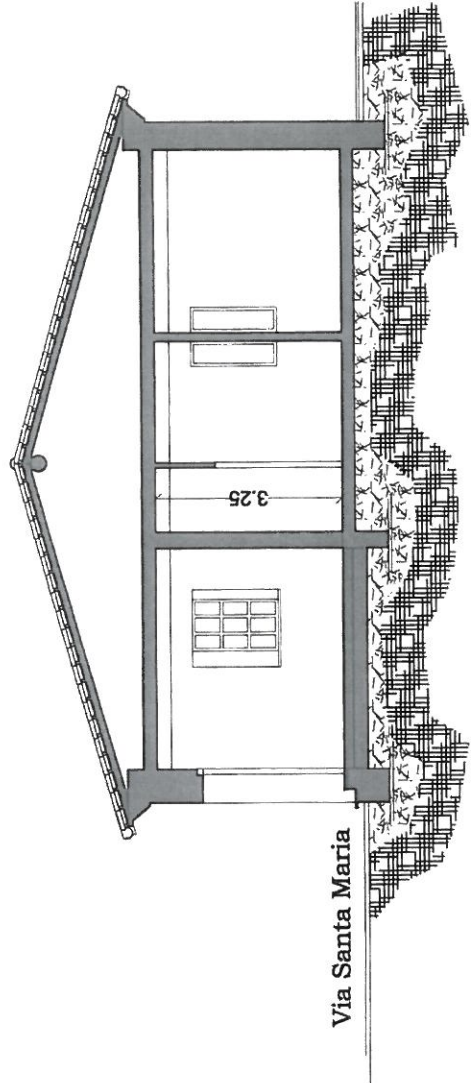
nuova parete divisoria
n.2 camini estrattori



PIANTA PIANO TERRA



PROSPETTO



SEZIONE

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26.07.2014 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 25.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26.07.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Chiera Geom. Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria, preso atto del parere di regolarità tecnica, in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26.07.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere favorevole limitatamente alla scelta dell'Amministrazione di concedere in locazione i locali in oggetto per i risvolti economico-finanziari positivi che ne deriveranno e che diversamente comporterebbe solo oneri a carico dell'Ente,

Per quanto concerne l'importo del canone di locazione, si rimanda al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ogni valutazione di congruità.

Li, 25.07.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 09-8-2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Maggeni Fabio

(1)

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 294 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 09-8-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 09-8-2014

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **26.07.2014** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09-8-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Favino Dott. Giuseppe)

(1) Per la copia scrivere firmato.